



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASARANO POLO 3 "Galileo Galilei"**

**Piazza San Domenico - 73042 - CASARANO (LE)**

**Telefono 0833/332031 - e-mail [LEIC861002@istruzione.it](mailto:LEIC861002@istruzione.it) – PEC: [leic861002@pec.istruzione.it](mailto:leic861002@pec.istruzione.it)**

**[www.polo3casarano.edu.it](http://www.polo3casarano.edu.it) C.F. 90018430752 – Cod. MIUR: LEIC861002**

Casarano ( fa fede la data del protocollo)

I.C. Statale Casarano Polo 3  
Prot. 0001975 del 19/04/2021  
04 (Uscita)

*Ai Docenti classi 3<sup>a</sup> Sc. Sec. I grado*

*Ai Genitori classi 3<sup>a</sup> Sc. Sec. I grado*

*Agli Alunni classi 3<sup>a</sup> Sc. Sec. I grado*

*Al sito web*

## **Comunicazione inerenti le modalità di espletamento dell'esame di Stato del primo ciclo di istruzione**

Gentilissimi,

con la presente si comunicano le modalità di espletamento dell'esame di Stato del primo ciclo di istruzione. Nello specifico, il riferimento normativo che disciplina nel corrente anno scolastico l'esame di Stato del primo ciclo di istruzione è contenuto nell'**O.M. n. 52 del 03/03/2021** di sotto riportata negli articoli inerenti la materia.

### **Articolo 1 (Finalità e definizioni)**

*1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

*2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica. 3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741; c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742; d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;*

### **Articolo 2 (Espletamento dell'esame di Stato)**

*1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti,*

*anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;*

*2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.*

*3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.*

*4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.*

*5. L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare: a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue straniere.*

*6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.*

*7. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.*

*8. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.*

*9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.*

### **Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati)**

*1. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.*

*2. La tematica di cui al comma 1: a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza; b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.*

3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

#### **Articolo 4 (Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)**

1. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5.

2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2, comma 4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

4. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

#### **Articolo 6 (Prove standardizzate e certificazione delle competenze)**

1. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

#### **Articolo 9 (Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)**

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame,

*motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredata di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.*

*2. L’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza. 3. La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista: a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.*

*4. Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.*

*5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.*

**I consigli delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado relativi ai criteri per la realizzazione degli elaborati di cui all’art. 3 dell’O.M. n. 52 del 03/03/2021 seguiranno il seguente calendario:**

CLASSE	GIORNO	ORARIO
3^A	26 APRILE 2021	16.00 – 17.00
3^D	26 APRILE 2021	17.00 – 18.00
3^B	26 APRILE 2021	18.00 – 19.00
3^E	27 APRILE 2021	16.00 – 17.00
3^C	27 APRILE 2021	17.00 – 18.00
3^ F	27 APRILE 2021	18.00 – 19.00

Si ribadisce che la consegna degli elaborati da parte degli alunni deve avvenire via email all’indirizzo dell’Istituto [Leic861002@istruzione.it](mailto:Leic861002@istruzione.it) o presso la segreteria della scuola, tassativamente entro il 7 giugno 2021.

Si augura a tutti buon lavoro.



La Dirigente Scolastica

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rita Augusta PRIMICETTI